

D.P.C.M. 1 marzo 1991 ⁽¹⁾.

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 marzo 1991, n. 57.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, comma 14, della *legge 8 luglio 1986, n. 349*, il quale prevede che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione di limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'art. 4 della *legge 23 dicembre 1978, n. 833*;

Considerata l'opportunità di stabilire, in via transitoria, stante la grave situazione di inquinamento acustico attualmente riscontrabile nell'ambito dell'intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree urbane, limiti di accettabilità di livelli di rumore validi su tutto il territorio nazionale, quali misure immediate ed urgenti di salvaguardia della qualità ambientale e della esposizione umana al rumore, in attesa dell'approvazione di una legge quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, che fissi i limiti adeguati al progresso tecnologico ed alle esigenze emerse in sede di prima applicazione del presente decreto;

Su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità;

Decreta:

(giurisprudenza)

1. 1. [Il presente decreto stabilisce in attuazione dell'art. 2, comma 14, della *legge 8 luglio 1986, n. 349* ⁽²⁾, limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno] ⁽³⁾.

2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto sono dettate, nell'allegato A, apposite definizioni tecniche e sono altresì determinate, nell'allegato B, le tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento acustico.

3. [Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all'interno di locali adibiti ad attività industriali o artigianali senza diffusione di rumore nell'ambiente esterno] ⁽³⁾.

4. Dal presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono altresì escluse le aree e le attività aeroportuali che verranno regolamentate con altro decreto. Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al

pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, debbono essere autorizzate anche in deroga ai limiti del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico sentita la competente USL ⁽⁴⁾.

(2) Riportata al n. I.

(3) Comma abrogato dall'art. 9, *D.P.C.M. 14 novembre 1997*, riportato al n. A/LXV.

(3) Comma abrogato dall'art. 9, *D.P.C.M. 14 novembre 1997*, riportato al n. A/LXV.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 19-30 dicembre 1991, n. 517 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1992, n. 2 - Serie speciale), ha dichiarato che spetta allo Stato adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni contenute negli artt. 1, quarto comma, 2, 3, primo comma, prima proposizione, e secondo comma, del *D.P.C.M. 1° marzo 1991*; che non spetta allo Stato adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in mancanza di idonea copertura legislativa, le disposizioni contenute nell'art. 3, primo comma, seconda e terza proposizione, nonché negli artt. 4 e 5 del *D.P.C.M. 1° marzo 1991* sopra menzionato e, conseguentemente, ha annullato le disposizioni ora indicate. Vedi, anche, il *D.M. 11 dicembre 1996*, riportato alla voce Sanità pubblica sul criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.

(giurisprudenza)

2. 1. Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, i comuni adottano la classificazione in zone riportata nella tabella 1. I limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella tabella 2.

2. Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB (A) durante il periodo diurno; 3 dB (A) durante il periodo notturno. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.

3. Gli impianti a ciclo produttivo continuo che attualmente operano nelle predette zone debbono adeguarsi al sopra specificato livello differenziale entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto ed hanno la possibilità di avvalersi in via prioritaria delle norme relative alla delocalizzazione degli impianti industriali ⁽⁴⁾.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 19-30 dicembre 1991, n. 517 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1992, n. 2 - Serie speciale), ha dichiarato che spetta allo Stato adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni contenute negli artt. 1, quarto comma, 2, 3, primo comma, prima proposizione, e secondo comma, del *D.P.C.M. 1° marzo 1991*; che non spetta allo Stato adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in mancanza di idonea copertura legislativa, le disposizioni contenute nell'art. 3, primo comma, seconda e terza proposizione, nonché negli artt. 4 e

5 del *D.P.C.M. 1° marzo 1991* sopra menzionato e, conseguentemente, ha annullato le disposizioni ora indicate. Vedi, anche, il *D.M. 11 dicembre 1996*, riportato alla voce Sanità pubblica sul criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.

3. 1. Ai fini di un graduale adeguamento delle situazioni esistenti ai limiti fissati nel presente decreto, le imprese interessate possono, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, presentare alla competente regione un piano di risanamento con l'indicazione delle modalità di adeguamento e del tempo a tal fine necessario, che non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano. Tale piano deve essere esaminato dalla regione, che, entro il termine di sei mesi, può, sentiti il comune e la USL competenti, apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Decorso il predetto termine di sei mesi il piano s'intende approvato a tutti gli effetti ⁽⁴⁾.

2. Le imprese che non presentano il piano di risanamento debbono adeguarsi ai limiti fissati nel presente decreto entro il termine previsto dal precedente comma per la presentazione del piano stesso.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 19-30 dicembre 1991, n. 517 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1992, n. 2 - Serie speciale), ha dichiarato che spetta allo Stato adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni contenute negli artt. 1, quarto comma, 2, 3, primo comma, prima proposizione, e secondo comma, del *D.P.C.M. 1° marzo 1991*; che non spetta allo Stato adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in mancanza di idonea copertura legislativa, le disposizioni contenute nell'art. 3, primo comma, seconda e terza proposizione, nonché negli artt. 4 e 5 del *D.P.C.M. 1° marzo 1991* sopra menzionato e, conseguentemente, ha annullato le disposizioni ora indicate. Vedi, anche, il *D.M. 11 dicembre 1996*, riportato alla voce Sanità pubblica sul criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.

4. 1. Al fine di consentire l'adeguamento ai limiti di zona previsti dal presente decreto, le regioni provvedono entro un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso ad emanare direttive per la predisposizione da parte dei comuni di piani di risanamento.

2. I piani devono contenere:

a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;

b) i soggetti a cui compete l'intervento;

c) le modalità ed i tempi per il risanamento ambientale;

d) la stima degli oneri finanziari ed i mezzi necessari;

e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3. La regione, in base alle proposte pervenute e secondo la disponibilità finanziaria assegnata dallo Stato, predispone un piano regionale annuale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico in esecuzione del quale vengono adottati dai comuni i singoli piani di risanamento ⁽⁵⁾.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 19-30 dicembre 1991, n. 517 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1992, n. 2 - Serie speciale), ha dichiarato che spetta allo Stato adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni contenute negli artt. 1, quarto comma, 2, 3, primo comma, prima proposizione, e secondo comma, del *D.P.C.M. 1^o marzo 1991*; che non spetta allo Stato adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in mancanza di idonea copertura legislativa, le disposizioni contenute nell'art. 3, primo comma, seconda e terza proposizione, nonché negli artt. 4 e 5 del *D.P.C.M. 1^o marzo 1991* sopra menzionato e, conseguentemente, ha annullato le disposizioni ora indicate.

5. 1. La domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali di licenza od autorizzazione all'esercizio di tali attività deve contenere idonea documentazione di previsione d'impatto acustico ⁽⁵⁾.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 19-30 dicembre 1991, n. 517 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1992, n. 2 - Serie speciale), ha dichiarato che spetta allo Stato adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni contenute negli artt. 1, quarto comma, 2, 3, primo comma, prima proposizione, e secondo comma, del *D.P.C.M. 1^o marzo 1991*; che non spetta allo Stato adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in mancanza di idonea copertura legislativa, le disposizioni contenute nell'art. 3, primo comma, seconda e terza proposizione, nonché negli artt. 4 e 5 del *D.P.C.M. 1^o marzo 1991* sopra menzionato e, conseguentemente, ha annullato le disposizioni ora indicate.

(giurisprudenza)

6. 1. In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità:

Zonizzazione	Limite diurno Leq (A)	Limite notturno Leq (A)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (<i>decreto ministeriale n. 1444/68</i>) (*)	65	55
Zona B (<i>decreto ministeriale n. 1444/68</i>) (*)	60	50

Zona esclusivamente industriale	70	70
(*) Zone di cui all'art. 2 del <i>decreto ministeriale 2 aprile 1968</i> .		

2. Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo diurno: 3 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo notturno. La misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno acustico negli ambienti abitativi.

3. Le imprese possono avvalersi della facoltà di cui all'art. 3.

7. 1. Gli allegati *A* e *B* e le tabelle 1 e 2 sono parte integrante del presente decreto.

(Si omettono gli allegati)